

TI_GERICHTE 80.2024.174 vom 31. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.174

FR: TI_GERICHTE 80.2024.174 du 31 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2024.174 del 31 luglio 2024

Regeste

Procedura: reclamo, convocazione del contribuente da parte del fisco, mancata comparizione, reclamo dichiarato a torto irricevibile

Erwägungen

E. 1.1

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1 LT). L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD e 208 cpv. 1 LT). La decisione dev'essere motivata e notificata al contribuente (art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD e 208 cpv. 2 prima frase LT).

E. 1.2

Per giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).

E. 2.1

Nel caso in esame, con il suo reclamo il contribuente aveva lamentato “una grande dimenticanza” in relazione alle spese professionali ed aveva spiegato di aver partecipato a diverse fiere enologiche. Aveva conseguentemente dovuto assumersi spese di trasferta, di doppia economia domestica ecc. In questo contesto, chiedeva di essere convocato “per illustrare la questione”. Il 17 giugno 2024 l'UT gli ha inviato una convocazione per il 10 luglio 2024, ma il contribuente non si è presentato. L'UT ha allora respinto il reclamo, argomentando che il reclamante non si era presentato all'audizione e non aveva lasciato altra modalità per essere contattato.

E. 2.2.1

Va ricordato anzitutto che né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull'imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere

sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Come ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell'ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l'art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l'autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2). Il contribuente non aveva pertanto alcun diritto di essere convocato dall'autorità di tassazione, prima che fosse adottata la relativa decisione.

E. 2.2.2

Proprio perché la procedura di reclamo non prevede che il contribuente sia sentito personalmente, prima della decisione, è chiaro che la presenza del reclamante all'audizione indetta dall'autorità non rappresenta un presupposto di ricevibilità del reclamo. In altre parole, il fatto che il contribuente, convocato per discutere il suo reclamo, non si presenti, non consente all'autorità di dichiarare irricevibile il reclamo (v. anche le sentenze CDT n. 80.2011.10 del 26 gennaio 2011 e n. 80.2012.27 del 20 marzo 2012). Anche se il reclamante non si presenta, l'UT è comunque tenuto ad entrare nel merito del reclamo, fondandosi sui risultati dell'inchiesta e adottando una decisione motivata, come previsto dalla legge.

E. 2.3

Nel caso concreto, dal reclamo era comprensibile quale fosse la censura del reclamante, che chiedeva la deduzione di spese professionali. L'autorità fiscale non si è tuttavia confrontata con le censure del reclamante, ma ha respinto il reclamo, limitandosi ad indicare che il contribuente non si era presentato all'audizione a cui era stato convenuto. Anche nelle osservazioni al ricorso, l'autorità fiscale riconduce l'esito del reclamo alla mancata partecipazione del contribuente all'audizione ("Non essendosi presentati all'audizione senza giustificazione alcuna la scrivente autorità ha proceduto all'evasione dello stesso respingendo il reclamo"). In tal modo, non è entrata nel merito del gravame, ma lo ha respinto per ragioni procedurali, sebbene l'audizione, come già ricordato, non costituisce un presupposto processuale. Se anche avesse ritenuto, per esempio, non sufficientemente provate le spese chieste in deduzione, avrebbe potuto e dovuto motivare la propria decisione in tal senso. Ne consegue che la decisione su reclamo impugnata non soddisfa le esigenze di motivazione richieste dal diritto costituzionale.

E. 2.4

Il diritto di essere sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (sentenza TF 5A_846/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata). Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione. Visto l'esito del ricorso, non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione dopo reclamo del 31 luglio 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.